

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE**

Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale dei procedimenti civili

TRA

CESSIONARIA

attore

E

BANCA

convenuto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

CESSIONARIA, in virtù di negozio di cessione del credito risalente al 14 febbraio 2003 avente ad oggetto il saldo del conto corrente bancario con apertura di credito OMISSIS stipulato con BANCA di cui CORRENTISTA (cedente) è titolare ed aperto in data 20 dicembre 1985 e chiuso nel gennaio 1996 (ma che in data 28/30 novembre 2000, questi intimava all'istituto di credito di rideterminare il saldo mettendo in mora l'istituto di credito), impugna il saldo negativo (che la narrazione difensiva omette di specificare nella sua entità) perché affetto da illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) ed agisce, conseguentemente, per ottenere la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate all'istituto di credito (che non quantifica essendo limitato a chiedere "*il pagamento delle somme che risulteranno a credito...*", anche se ammonterebbe a € 75mila secondo la prospettazione avversa), il quale, nel costituirsi, eccepisce, la nullità dell'atto introduttivo per omessa determinazione della *causa petendi*, la prescrizione dell'azione per decorso del termine di dieci anni dalla chiusura del c/c (rilevando come unico atto asserito di interruzione — di cui comunque non è provato l'invio - risalga al 21 marzo 2010, data di notificazione dell'atto di citazione, e disconoscendo il carattere interruttivo della missiva inviata in data 28/30 novembre 2000 a BANCA), l'inefficacia della cessione notificata a BANCA, soggetto diverso dall'istituto di credito convenuto e debitore ceduto, negando la legittimità del fenomeno dell'anatocismo" di cui omette ogni prova stante il mancato allegazione degli estratti - conto per l'intera durata del rapporto ed invocando in ogni caso la irripetibilità delle somme versate a titolo di interessi stante l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cc (applicando analogicamente l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione al pagamento degli interessi ultra — legali), In allegato copia degli estratti conto dal 1985 al 1996 nonché della scrittura privata di cessione di cessione del credito.

In via istruttoria, nominato, nella qualità di consulente tecnico di ufficio, la dott.ssa OMISSIS, cui è stato posto il quesito di rideterminare il saldo di c/c depurato di ogni forma di capitalizzazione, la quale, nel proprio elaborato finale depositato in data 26 maggio 2012, preso atto della continuità degli estratti — conto fino alla data del 31 marzo 1994 (ultimo estratto - conto che "*soddisfa il requisito della continuità*" laddove il rapporto era cessato in data 10 novembre 1996, momento di chiusura del conto corrente), rappresentava come,

Sentenza, Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia, n. 996 del 3 dicembre 2019

nonostante la mancanza del contratto costitutivo del conto corrente bancario OMISSIS, i versamenti (o rimesse) effettuati dall'attrice — cliente (o correntista) fosse da considerarsi solutori perché extra — fido concesso all'epoca per £50m1n (e, dunque, coperta da prescrizione) fino alla data del 12 agosto 1987 a decorrere dalla quale il cliente aveva beneficiato di una apertura di credito (o affidamento) "illimitata" (in assenza di contratto che, in base alla ricostruzione eseguita ex post dal ctu, inizialmente prevedeva un affidamento fino a £ 200m1n) in via meramente di fatto, concludendo, dopo aver accertato l'effettiva applicazione di interessi capitalizzati, per un saldo creditorio (in favore del cliente — correntista) pari a € 39.580,50, o per la diversa somma di € 18.711,00 stavolta a credito alla data del 31 marzo 1994 (ipotizzando due scenari L e. r "capitalizzazione annuale reciproco" 11° "capitalizzazione annuale degli interessi creditori e semplici per quelli debitori"), successivamente integrato, a seguito di quesiti integrativi posti all'udienza del 11 aprile 2014 in cui affermava che non vi era alcun estratto conto illeggibile e/o mancante fino al 31 marzo 1994, sostenendone dunque la continuità, almeno fino al 31 marzo 1994, riconfermando le valutazioni rassegnate nel primo elaborato; al fine di integrare la precedente consulenza tecnica di ufficio, impregiudicato lo scrutinio sulle eccezioni in rito, veniva nominato il dott. OMISSIS al fine di procedere ad un nuovo calcolo degli importi estromettendo ogni forma di capitalizzazione.

All'udienza del 20 novembre 2019, il Tribunale ha rimesso il procedimento in decisione.

La domanda è infondata.

Va, preliminarmente, rilevato come CESSIONARIA impugna il contratto di c/c perché affetto da nullità parziale per illiceità del contratto bancario stante la paventata violazione delle norme sulla capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 cc in qualità cessionaria del credito (e non titolare originaria del rapporto contrattuale) in virtù di negozio di cessione posto in essere con CORRENTISTA come indicato in premessa: come noto, il cessionario del credito dispone, ex art. 1260 e ss cc, di tutte le azioni a tutela del credito al medesimo attribuite per effetto della cessione (quale situazioni giuridiche collegate al diritto stesso cfr Cass. 06/16383) con esclusione di quelle correlate a tutela della posizione contrattuale che costituisce la fonte del credito es. azione di risoluzione e/o annullamento del contratto (esperibili dal titolare del medesimo) costituendo il credito solamente una posizione giuridica che ha fondamento nel contratto (fonte di una fascia di diritti ed obblighi) ma che non esaurisce l'assetto regolamentare degli interessi più ampio che quest'ultimo rappresenta ma, ciò nonostante (costituendo dovere inderogabile del giudicante scrutinare, attivando anche i poteri di ufficio in ogni stato e grado del giudizio essendo condizione dell'azione, la astratta legittimazione ad agire — o *ad causam* - sul lato attivo intesa come coincidenza dell'attrice con la titolarità del rapporto dedotto in giudizio cfr Cass. 12/1912, Cass. 95/16878, Cass. 03/9678), alla medesima va riconosciuto la legittimazione ad agire nel presente giudizio (invocando la nullità parziale del contratto per affetto da "anatocismo") atteso che il giudicante ritiene, nondimeno, l'attrice abilitata a sollevare le contestazioni in esame agendo ella in qualità, giammai quale titolare del rapporto, bensì comunque di "interessato" qualificato cui l'art. 1421 cc estende il potere ad agire in giudizio a tutela della propria posizione giuridica soggettiva (quasi rilevabile in re ipso).

Circa le questioni pregiudiziali, premesso che, ai sensi dell'art. 2943 cc, va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione a qualsiasi atto con cui il creditore mette in mora il debitore dichiarando la propria intenzione di adire l'autorità giudiziaria, in relazione all'efficacia interruttiva della prescrizione di cui alla missiva inviata dal cedente — titolare originario del credito ed inviata in data 28/30 novembre 2000 a BANCA, va detto che essa contiene (oltre che una espressa dichiarazione interruttiva di pagamento) una intimazione indirizzata correttamente a BANCA, titolare del rapporto controverso, e ricevuta in tale qualità da addetto alla ricezione degli atti, poi divenuta per effetto di vicende straordinarie

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia, n. 996 del 3 dicembre 2019

(sinteticamente individuate in premessa), BANCA, odierno convenuto, per cui va riconosciuta la legittimazione passiva all'azione intrapresa in capo all'ente convenuto.

La domanda è infondata perché difetta, tuttavia, l'onere della prova in capo all'attore — cliente (e correntista) stante l'assenza degli estratti — conto integrali fino alla data di chiusura del rapporto, arrestandosi ad un biennio precedente. Sul punto, è appena il caso di evidenziare il consolidato principio sul riparto dell'onere della prova secondo cui, allorché il cliente - correntista agisca in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l'onere di produrre in giudizio l'intera ed integrale sequenza di estratti - conto sin dall'inizio del rapporto e per tutta la durata dello stesso atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti - conto consente di ricostruire in maniera puntuale l'andamento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti nella sua interezza (e, quindi, nella sua parte terminale, in questo caso assente) e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici, e tanto stante la previsione generale di cui all'art. 2697 cc secondo cui questi deve dare la prova dell'entità della sua pretesa e la prova scaturisce dagli estratti - conto relativi all'intero rapporto i quali devono essere prodotti e per tutta la durata dello stesso (ex plurimis, tra le più recenti, in applicazione dei suesposti principi scolpiti tra le altre da Cass. 13 ottobre 2016 n. 20693, Trib. Napoli 16 febbraio 2018 secondo cui *"Il principio di cui all'art.2697 cc. prevede che chi intende azionare un diritto deve provare i fatti costitutivi a fondamento della propria pretesa e, nel caso specifico di contratti bancari, l'onere della prova gravante sull'attore correntista è assolto attraverso la produzione del contratto contestato e degli estratti conto trimestrali completi dall'inizio del rapporto non rilevando la produzione delle perizie contabili che costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio"*, Trib. Roma 24 gennaio 2018 *"Ai sensi dell'art. 2697 cc, spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, pertanto il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, ha l'obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale dalla data di insorgenza dei rapporti anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 c.c. con quello di prova del proprio credito, essendo altrimenti precluso al Giudice verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto, atteso che la ricostruzione integrale non può che essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento"* ed in maniera ancora più precisa Trib. Bari 22 marzo 2017 per cui *"In applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cc, quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente, domandare la ripetizione dell'indebitato, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime; 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente"*) conseguendone, necessariamente, come inevitabile effetto, come, nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto, impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo - finale richiesto, punto di partenza dell'indagine deferita al CTU, deve imporre il rigetto della domanda: nel caso in esame, invece, oltre a constatare l'assenza dello stesso contratto di conto corrente, accogliendo le osservazioni di parte convenuta del tutto pertinenti, in relazione all'assunto del CTU (sia dott.ssa OMISSIS che del dott. OMISSIS), l'andamento del rapporto bancario di cui si ha evidenza contabile tramite gli estratti — conto si è arrestato al 31 marzo 1994 laddove il medesimo si è chiuso successivamente e precisamente solamente nel 1996 (alla data del 31 marzo 1994 risale l'ultimo estratto - conto che *"soddisfa il requisito della continuità"* del rapporto cessato in data 10 novembre 1996, momento di chiusura del conto corrente) per cui gli estratti — conto non ricoprono (come dovrebbero) l'intero rapporto ma solo parte (anche

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

RIPEZIONE INDEBITO: la mancata produzione degli estratti conto comporta il rigetto della domanda

Sentenza, Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia, n. 996 del 3 dicembre 2019

se consistente) di questo, comprensivo della sua fase immediatamente antecedente (per due anni) alla chiusura dello stesso, non consentendo, per quanto sopra illustrato, di verificare l'attendibilità del saldo — finale (come detto, punto di partenza dell'indagine tecnica) ma nemmeno l'analisi dell'intero andamento del medesimo essendo del tutto ignote le vicende intercorse dal 1994 al 1996. In altri termini, e diversamente argomentando ammettendo una produzione parziale, il risultato contabile cui lo stesso CTU è pervenuto non appare oggettivamente attendibile ed affidabile, non avendo questo esaminato le movimentazioni risalente all'ultima fase del rapporto pervenendo, pertanto, ad un risultato dubbio. Vero che, come di recente statuito da Cass. 3 maggio 2019 n. 11543, in caso di mancata integrale produzione in giudizio di tutti gli estratti di conto corrente a partire dall'avvio del rapporto, l'andamento del conto e l'eventuale credito dell'istituto di credito potrà essere ricostruito e accertato avvalendosi di altri strumenti e/o prove ricavabili *aliunde* ed idonei a dimostrare le intercorse movimentazioni ossia, in altri termini, pur riaffermando che solo la produzione ininterrotta dell'intera serie di estratti - conto consente di fornire precisa evidenza dell'andamento del rapporto, detta produzione non costituisce l'unico mezzo di prova per ricostruire le movimentazioni potendosi, all'occorrenza, essere accertato anche valorizzando contabili bancarie riferite a singole operazioni e/o le risultanze di scritture contabili e/o le dichiarazioni rese dal cliente anche in causa con possibilità altresì di disporre di consulenza tecnica, potendosi, in tal caso, se attraverso l'uso di tali elementi di prova, accertare od escludere le movimentazioni successive sul conto corrente, ma, invero, nel caso in esame, alcuna integrazione in termini di allegazione difensiva in tal senso è stata acquisita, contribuendo all'esito finale del giudizio.

Spese di lite compensate.

P.Q.M.

pronunciando sull'opposizione proposta, così dispone:

rigetta la domanda con compensazione delle spese di lite salvo accollo integrale del compenso all'ausiliario a carico dell'attore.

Potenza, 2 dicembre 2019

Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*